

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

SULLA RICEVIBILITÀ

del ricorso n. 33290/07
presentato da Gregorian GARAGIN
contro l'Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Seconda Sezione), riunita il 29 aprile 2008 in una Camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,

Antonella Mularoni,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó, *gudici*,

e da Françoise Elens-Passos, *cancelliere aggiunto di sezione*,

Visto il ricorso summenzionato introdotto il 26 luglio 2007,

Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione:

FATTO

Il ricorrente, Gregorian Garagin, è un cittadino armeno, nato nel 1958 e attualmente detenuto presso il penitenziario di Roma. È rappresentato davanti alla Corte da L. Petrucci, avvocato a Roma.

A. Le circostanze del caso

I fatti del caso, così come sono stati esposti dal ricorrente, possono riassumersi come segue.

Tra il 1980 ed il 1990, il ricorrente fece parte di organizzazioni anarchiche a carattere rivoluzionario. Fu arrestato il 19 marzo 1991 e accusato di azioni criminali commesse da tali organizzazioni.

Con sentenza del 1° giugno 1995, la Corte d'Assise de L'Aquila lo condannò a ventotto anni di carcere. Il 20 dicembre 1997, la Corte d'Assise d'appello di Bologna gli inflisse un'altra condanna a trenta anni di carcere.

Il 17 giugno 1999 ed il 26 aprile 2004, le procure di Bologna e Roma indicarono che la pena complessiva che il ricorrente doveva scontare era di trent'anni di carcere. La data della sua liberazione fu fissata al 19 marzo 2021. Tali decisioni furono prese in applicazione dell'articolo 78 § 1 del codice penale del 1930 (« il CP »). Secondo tale disposizione, in caso di «cumulo» di infrazioni, la privazione della libertà non può eccedere trenta anni (vedi di seguito, sotto « La normativa interna pertinente »).

In una lettera del 23 febbraio 2004, il ricorrente si dissociò dalla lotta rivoluzionaria armata. Il 24 novembre 2005, il tribunale dell'esecuzione gli concesse 1.215 giorni per la liberazione anticipata, e ciò in ragione della sua partecipazione a dei programmi di reinserimento sociale. In carcere, il ricorrente aveva ottenuto un diploma universitario in architettura e seguiva dei corsi di filosofia.

Il ricorrente richiese in seguito un permesso premio.

In una nota del 23 gennaio 2006, il giudice dell'esecuzione di Ancona osservò che secondo l'articolo 73 § 2 del CP, quando alla stessa persona sono inflitte due condanne a pene non inferiori a ventiquattro anni, la pena complessiva è quella dell'ergastolo. Il giudice dell'esecuzione richiese quindi alla procura di Roma di indicare qual era la pena che il ricorrente doveva scontare.

Il 7 marzo 2006, la procura di Roma trasmise la nota del giudice dell'esecuzione alla Corte d'Assise d'appello di Roma. Egli precisò di non condividere l'opinione che vi era espressa. In effetti, secondo la procura, l'articolo 73 § 2 del CP non si applica quando le pene sono inflitte da giudici diversi, in momenti diversi. Richiese alla corte d'assise d'appello di fissare un'udienza in camera di consiglio al fine di risolvere la questione.

Tale udienza si tenne il 27 giugno 2006.

Con ordinanza dell'11 luglio 2006, la Corte d'Assise d'appello di Roma

indicò che la pena che il ricorrente doveva scontare era quella dell'ergastolo.

Essa osservò che la Corte di cassazione si era pronunciata su dei casi simili a due riprese. Nei precedenti, che risalgono al 1991, l'Alta giurisdizione italiana aveva stimato che la disposizione applicabile non era quella dell'articolo 78 del CP, ma quella dell'articolo 73 § 2 del CP. Quest'ultima disposizione non violava né l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge né il principio di legalità delle pene. Infatti, la pena « legale » non era soltanto quella prevista da ogni disposizione che punisce un'infrazione, ma anche quella che risultava dall'applicazione delle regole in materia di « cumulo » delle pene. Infine, l'ergastolo non violava il principio secondo il quale la sanzione deve mirare alla rieducazione del colpevole poiché, in certe circostanze, il condannato all'ergastolo può essere liberato. La Corte d'Assise d'appello ritenne che la giurisprudenza della Corte di cassazione era corretta e doveva essere applicata.

Il ricorrente propose ricorso in cassazione.

Con sentenza del 24 gennaio 2007, depositata in cancelleria il 26 febbraio 2007, la Corte di cassazione, ritenendo che la Corte d'Assise d'appello aveva motivato in maniera logica e corretta tutti i punti controversi, rigettò il ricorso. Essa precisò che l'articolo 73 § 2 del CP si applica non soltanto quando le pene sono state comminate all'esito di uno stesso processo, ma anche quando esse risultano da sentenze adottate in procedimenti separati. Inoltre, la circostanza che il ricorrente doveva ancora scontare meno di ventiquattro anni di carcere non era importante, dal momento che la « pena » da prendere in considerazione era quella inflitta dal giudice di merito.

B. La normativa interna rilevante

L'articolo 73 §§ 1 e 2 del CP è così formulato :

« 1. Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

2. Quando (*concorrono*) più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo. »

Nelle sue parti rilevanti, l'articolo 78 § 1 del CP così dispone :

« 1. Nel caso di (*concorso*) di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave delle pene concorrenti, né comunque eccedere :

1) trenta anni, per la reclusione ; (...) »

L'articolo 176 §§ 1 e 3 del CP è così formulato :

« Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento (*tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento*), può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e

comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

(...).

3. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena. »

Ai sensi dell'articolo 50 § 5 della legge n. 354 del 1975, il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semi-libertà dopo aver scontato almeno venti anni di carcere.

DOGLIANZE

Invocando gli articoli 3, 6, 13 e 14 della Convenzione, il ricorrente ricorre contro la decisione che gli impone la pena dell'ergastolo.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta di aver visto la sua pena trasformata in ergastolo dopo aver scontato sedici anni di carcere.

Egli invoca gli articoli 3, 6, 13 e 14 della Convenzione.

Nelle loro parti rilevanti, tali disposizioni sono così formulate :

Article 3

« Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »

Article 6 § 1

« 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...) »

Article 13

« Ogni persona i cui diritti e libertà sono riconosciuti nella (...) Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. »

Article 14

« Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. »

Il ricorrente afferma che seguiva un programma di reinserimento ed

aveva una legittima aspettativa di beneficiare di un trattamento carcerario meno coercitivo e di una liberazione anticipata. Frustrando tale aspettativa, lo Stato avrebbe violato il suo diritto al rispetto della dignità umana. Al riguardo, bisogna considerare che in caso di condanna all'ergastolo, il tempo necessario per accedere ai benefici in questione è molto più lungo.

Infine, la Corte di cassazione non ha debitamente tenuto conto dell'articolo 657 § 1 del codice di procedura penale (« il CPP »), ai sensi del quale alla fissazione della pena da scontare, il pubblico ministero deve sottrarre il periodo di detenzione provvisoria. Nel caso di specie, se la Corte di cassazione avesse calcolato il periodo di detenzione provvisoria, le condizioni comportanti l'applicazione dell'articolo 73 § 2 del CP non sarebbero state raggiunte.

a) Per quanto riguarda l'articolo 3 della Convenzione, la Corte ricorda che per cadere sotto il colpo di tale disposizione un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità il cui apprezzamento dipende dall'insieme degli elementi della causa, in particolare dalla durata del trattamento e dei suoi effetti fisici o mentali così come, talvolta, del sesso, dell'età, dello stato di salute della vittima, etc. (*Irlanda c. Regno Unito*, sentenza del 18 gennaio 1978, serie A n. 25, § 162).

La questione di verificare se la pronuncia di una pena all'ergastolo nei confronti di un delinquente adulto è compatibile con l'articolo 3 della Convenzione è stata esaminata dalla Corte nella sentenza *Kafkaris c. Cipro* ([GC], n. 21906/04, §§ 95-108, 12 febbraio 2008). La Grande Camera ha formulato i seguenti principi (*Ibidem*, §§ 97-99) :

- pur non essendo, in sé, proibito dall'articolo 3, il fatto di infliggere ad un adulto una pena perpetua irriducibile può sollevare una questione sotto l'angolo di tale disposizione ;

- per determinare se in un caso determinato una pena perpetua possa essere considerata irriducibile la Corte ricerca se si possa dire che un detenuto condannato all'ergastolo abbia delle possibilità di essere liberato ;

- una pena perpetua non diviene « irriducibile » per il solo fatto che rischia in pratica di essere scontata nella sua interezza ; è sufficiente ai fini dell'articolo 3 che essa sia *de jure et de facto* riducibile ;

- l'esistenza di un dispositivo che permetta di esaminare la questione della libertà condizionale è un fattore da prendere in considerazione per apprezzare la compatibilità di una pena perpetua con l'articolo 3 ;

- la scelta dello Stato in merito ad un regime di giustizia penale, ivi compreso il riesame della pena e le modalità di liberazione, sfugge in principio al controllo europeo esercitato dalla Corte, nei limiti in cui il sistema ricordato non disconosca i principi della Convenzione.

Nel presente caso, lo stesso ricorrente ammette che nel sistema giuridico italiano una persona condannata all'ergastolo può beneficiare di un trattamento carcerario meno reprimente e di una liberazione anticipata. Ciò è confermato dalla Corte d'Assise d'appello di Roma, che, nella sua

ordinanza dell'11 luglio 2006, ha ricordato che, a certe condizioni, il condannato all'ergastolo può essere liberato, e dal testo dell'articolo 176 del CP. Ai sensi di tale disposizione, il condannato all'ergastolo che abbia tenuto un comportamento tale da dimostrare un sincero ravvedimento, può essere liberato dopo aver scontato ventisei anni di carcere. Può inoltre essere ammesso al regime di semi-libertà dopo aver scontato ventisei anni di carcere (articolo 50 § 5 della legge n. 354 del 1975 – vedi più sopra, sotto « il diritto interno rilevante »).

La Corte non potrebbe dunque concludere che in Italia le pene a vita siano irriducibili, senza nessuna possibilità di liberazione; al contrario, sembrerebbe che esse sono *de jure et de facto* riducibili. Dunque, non si può dire che il ricorrente non abbia alcuna prospettiva di liberazione né che il suo mantenimento in carcere, fosse anche per una lunga durata, sia in sé costitutivo di un trattamento inumano e degradante (vedi, *mutatis mutandis*, *Kafkaris* cit., §§ 103 e 105).

Il fatto di imporre al ricorrente una pena di reclusione a vita non ha pertanto raggiunto il livello di gravità necessario per cadere nel campo di applicazione dell'articolo 3. Il ricorrente non ha inoltre sostenuto che il trattamento che gli è stato riservato all'interno del penitenziario sia contrario all'interdizione della tortura o di trattamenti inumani e degradanti.

Ne consegue che tale accusa è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

b) Quanto alle allegazioni del ricorrente tratte dall'articolo 13 della Convenzione, la Corte osserva che l'interessato ha avuto la possibilità di ricorrere in cassazione contro la decisione che dichiarava che la pena che doveva scontare era quella dell'ergastolo. La Corte di cassazione si è soffermata sulle accuse del ricorrente, esaminando se la Corte d'Assise d'appello aveva operato un'applicazione corretta del diritto interno. Al riguardo, conviene ricordare che ai fini dell'articolo 13, l'efficacia di un ricorso non dipende dalla certezza di un risultato favorevole (*Pine Valley Developments Ltd e altri c. Irlanda*, sentenza del 29 novembre 1991, serie A n. 222, § 66).

In tali circostanze, e anche supponendo che il ricorrente vanti un'accusa difendibile sotto l'angolo di una delle clausole normative della Convenzione, nessuna apparenza di violazione del suo diritto ad un ricorso effettivo potrebbe essere svelata.

Ne consegue che tale accusa è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

c) Nella misura in cui il ricorrente lamenta una violazione della clausola di non-discriminazione contenuta nell'articolo 14 della Convenzione, la Corte osserva che l'interessato non ha dimostrato di essere stato trattato diversamente in rapporto ad altre persone che si trovano in situazioni simili. Al contrario, rileva dall'ordinanza della Corte d'Assise d'appello di Roma dell'11 luglio 2006 che nei due casi precedenti in cui si era posto un

problema simile, la soluzione adottata dalle autorità italiane era stata identica a quella applicata al ricorrente.

Ne consegue che tale accusa è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

d) Per quanto riguarda l'articolo 6 della Convenzione, la Corte ricorda che tale disposizione non è in principio applicabile a procedimenti relativi a questioni riguardanti l'esecuzione delle pene (*Grava c. Italia* (dec.), n. 43522/98, 5 dicembre 2002, *Montcornet de Caumont c. Francia* (dec.), n. 59290/00, CEDH 2003-VII, e *Sannino c. Italia* (dec.), n. 30961/03, 24 février 2005). In compenso, essa si applica alla fase del procedimento penale relativa alla fissazione della pena (*Phillips c. Regno Unito*, n. 41087/98, §§ 32 e 39, CEDH 2001-VII, e *Saccoccia c. Austria* (dec.), n. 69917/01, 5 luglio 2007).

Nella specie, la Corte d'Assise d'appello di Roma e la Corte di cassazione non erano chiamate a fissare la pena per ogni infrazione commessa dal ricorrente, ma semplicemente ad applicare le regole interne relative al « cumulo » delle pene inflitte in procedimenti penali separati. Anche a voler ammettere che l'articolo 6 possa applicarsi in tali circostanze, la Corte rileva che nulla provi che il procedimento svoltosi dinanzi alle giurisdizioni interne sia stato ingiusto. Infatti, il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare gli argomenti che ha ritenuto utili per la sua difesa e di ricorrere in cassazione contro la decisione della Corte d'Assise d'appello.

Ne consegue che tale accusa è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

e) Agli occhi della Corte, resta da determinare se la dichiarazione della Corte d'Assise d'appello di Roma, secondo la quale la pena che il ricorrente doveva scontare era quella del carcere a vita, è compatibile con gli articoli 5 § 1 a) e 7 della Convenzione.

Tali disposizioni sono così formulate :

Articolo 5 § 1 a)

« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge :

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente. »

Articolo 7

« 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di un'azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. »

La Corte osserva che nel 1995 e nel 1997, due giurisdizioni differenti hanno condannato il ricorrente a ventotto e trenta anni di carcere. Il 17 giugno 1999, la procura di Bologna, applicando l'articolo 78 del CP, ha indicato che la pena totale che il ricorrente doveva scontare era di trenta anni di carcere. Tale indicazione è stata confermata dalla procura di Roma il 24 aprile 2004. Secondo tali indicazioni, il ricorrente avrebbe dovuto essere liberato il 19 marzo 2021, o meglio in una data anteriore se beneficiava di uno sconto parziale di pena. Tuttavia, con ordinanza dell'11 luglio 2006, resa più di sette anni dopo la prima indicazione della procura, la Corte d'Assise d'appello di Roma ha dichiarato che la pena che il ricorrente doveva scontare era quella della reclusione a vita.

La questione che si pone nella specie è quella di sapere se il nuovo calcolo della pena del ricorrente, comportante una privazione della libertà più lunga rispetto a quella indicata dalla procura, ha violato gli articoli 5 e 7 della Convenzione.

Per quanto riguarda l'articolo 5, conviene notare che la detenzione del ricorrente cade nel campo di applicazione del paragrafo 1 a) di tale disposizione. Le sue condanne sono state pronunciate da un « tribunale competente » e non è contestato che esse risultano da giudizi adottati in applicazione delle regole di procedura e di merito fissate dalla legge italiana (vedi, *mutatis mutandis*, *Szabó c. Svezia* (dec.), n. 28578/03, 27 giugno 2006). Tuttavia, la « regolarità » voluta dalla Convenzione presuppone il rispetto non soltanto del diritto interno, ma anche dello scopo della privazione della libertà autorizzata dal comma a) dell'articolo 5 § 1 : proteggere l'individuo contro l'arbitrio (*Bozano c. Francia*, sentenza del 18 dicembre 1986, serie A n. 111, § 54). Inoltre, in tale comma la parola « dopo » non implica solo un ordine cronologico di successione tra « condanna » e « detenzione » : la seconda deve per di più risultare dalla prima, prodursi al seguito ed in seguito – o in virtù – di quella. In breve, deve esistere tra di loro un legame di causalità sufficiente (*Weeks c. Regno Unito*, sentenza del 2 marzo 1987, serie A n. 114, § 42).

La fissazione della durata della pena del ricorrente era fondata sulle condanne pronunciate dalle Corti d'Assise de L'Aquila e di Bologna. Nessuna nuova determinazione dei fatti e della colpevolezza del ricorrente è stata fatta con l'ordinanza dell'11 luglio 2006. Di conseguenza, vi è un legame di causalità sufficiente tra le condanne e la privazione della libertà (vedi, *mutatis mutandis*, *Szabó*, decisione cit.).

Tuttavia, la Corte deve ugualmente compiacersi che non vi è stato arbitrio.

Al riguardo, essa sottolinea dapprima che, facendo uso del loro diritto non contestato di interpretare il diritto interno, ed in particolare le disposizioni in materia di cumulo delle condanne, le giurisdizioni nazionali hanno ritenuto che l'articolo 73 § 2 del CP (secondo il quale in caso di più condanne infliggenti una pena non inferiore a ventiquattro anni si applica

l'ergastolo) era *lex specialis* in rapporto all'articolo 78 § 1 CP, che fissa la pena massima a trenta anni di carcere (vedi più sopra, sotto « Il diritto interno rilevante »). Tale interpretazione non potrebbe passare per illogica o arbitraria. Inoltre, essa si fondava su una giurisprudenza della Corte di cassazione preesistente alla causa del ricorrente, e di cui l'interessato avrebbe potuto avere conoscenza. L'inflizione della pena dell'ergastolo era dunque prevedibile. Nelle sue ordinanze del 1999 e del 2004, la procura non aveva tenuto conto della giurisprudenza in questione. Dunque, la Convenzione non potrebbe porre ostacoli a ciò che un errore di calcolo nella fissazione della pena da scontare o un'interpretazione erronea delle regole in materia di cumulo di condanne sia in seguito corretta.

La Corte rileva ugualmente che il ricorrente ha beneficiato di un controllo giurisdizionale che ha coinvolto l'intervento di due giurisdizioni. In particolare, la Corte d'Assise d'appello di Roma ha chiarito al termine di un'udienza in camera di consiglio nel corso della quale il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare argomenti che ha ritenuto utili per la sua difesa. Egli è inoltre ricorso in cassazione ed ha potuto sollevare delle questioni di diritto.

In tali circostanze, la Corte non potrebbe concludere che il processo che ha portato alla fissazione della pena complessiva che il ricorrente doveva scontare è stato viziato da arbitrarietà o altrimenti contrario alle prescrizioni dell'articolo 5 della Convenzione.

Per quanto riguarda l'articolo 7 della Convenzione, la Corte richiama innanzitutto i principi generali ricavati dalla sua giurisprudenza in materia (vedi, da ultimo, *Kafkaris* cit., §§ 137-141). Essa rileva in seguito che la questione che si pone nel caso di specie è quella di verificare se il ricorrente è stato condannato ad una pena più pesante di quella applicabile nel momento in cui le infrazioni sono state commesse.

La Corte nota tuttavia che non è controverso che le pene pronunciate dalle Corti d'Assise de L'Aquila e di Bologna erano previste da disposizioni del codice penale. Il ricorrente non sostiene che queste ultime sono state oggetto di un'applicazione retroattiva.

D'altra parte, la Corte ha appena concluso che le giurisdizioni nazionali hanno dato un'interpretazione non arbitraria delle disposizioni in materia di cumulo delle pene, che erano in vigore all'epoca in cui le infrazioni contestate all'interessato sono state commesse. In più, tale interpretazione era confermata da una giurisprudenza preesistente alla causa del ricorrente.

In tali circostanze, non si potrebbe concludere che una pena più pesante sia stata imposta retroattivamente al ricorrente (vedi, *mutatis mutandis*, *Kafkaris* cit., §§ 143-149).

Ne consegue che tale accusa è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

DECISIONE GARAGIN c. ITALIA

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto

Françoise Tulkens
Presidente